



CONTRATTO

PER I SERVIZI TELEMATICI DI RASSEGNA STAMPA, MONITORAGGIO RADIO-TV,
FILE MULTIMEDIALI E CONCENTRATORE DI FLUSSI DI AGENZIE STAMPA PER UN
PERIODO DI 36 MESI – CIG 7464110A6B.

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.
181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella
persona del dott. Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di
Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana
del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17
novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18
novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141

E

L'Eco della Stampa S.p.a. con sede legale in Milano, via G. Compagnoni n. 28,
Codice Fiscale e Partita IVA 06862080154, nella persona del Sig. Riccardo Frigiuale,
nato a Clusone (BG), il 22/09/1964 in qualità di consigliere delegato e legale
rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente



Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica L'Eco della Stampa S.p.a. come in epigrafe individuata e rappresentata, in qualità di aggiudicataria della gara per l'affidamento dei servizi di telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi – CIG 7464110A6B, e contraente del presente Contratto;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;
- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;
- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito mediante Avviso Pubblico prot. n. ANGP/46503/P del 24/04/2018, e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;
- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data 30/05/2018, prot. n 62131-31/05/2018-AIFA-COD_UO-A;
- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria n. 2000076802 emessa da



Cargeas Assicurazioni S.p.a. il 30/05/2018 per € 15.321,60 num. prot. 62124-

31/05/2018-AIFA-COD UO-A;

- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art.*

93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016: EN ISO 9001:2008 in data 14/05/2017 e in corso di validità;

- *Polizza Assicurativa* n. 2000066155 emessa da Cargeas Assicurazioni S.p.a. il 16/10/2014 e in corso di validità;

b) l'AIFA, con determina DG n. 656 del 24/04/2018 ha indetto una procedura di acquisto tramite RdO sul MePa, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi – CIG 7464110A6B, per un importo complessivo a base d'asta di euro 100.0000,00 (centomila/00), oltre IVA, avviata con Lettera di invito num. prot. ANGP/46503/P del 24/04/2018;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario* è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con determina DG n. 852 del 29/05/2018 è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società L'Eco della Stampa S.p.a. per i servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi – CIG 7464110A6B;

e) con nota num. prot. ANGP/61217/P del 29/05/2018 l'aggiudicazione veniva



regolarmente notificata alla società L'Eco della Stampa secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

f) l'*Aggiudicatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonché le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi (Allegato 1 al Bando MePA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità) nonché l'Allegato 4 al Capitolato d'oneri quale Capitolato Tecnico - Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing, oltre alle condizioni particolari di contratto e alla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a



scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente *Contratto* l'AIFA affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, l'esecuzione dei servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso riassunti:

- Rassegna stampa quotidiana;
- Rassegna radio televisiva;
- Rassegna web;
- Invio file audio video;
- Monitoraggio testate;
- Analisi quali-quantitativa delle presenze dell'Agenzia, dei suoi vertici istituzionali, del management;



- Concentrazione dei flussi di notizie forniti dalle agenzie di stampa sulla base dei contratti in essere;

- Messa a disposizione di un sistema per la consultazione e la gestione in tempo reale di tutto quanto prodotto in esecuzione delle attività indicate ai punti precedenti e delle informazioni prodotte e distribuite da altre agenzie e provider;

- Messa a disposizione di personale specializzato nel settore dedicato ai servizi richiesti nella specie di un Referente editoriale;

- ogni attività connessa, comprensiva dei rapporti di coordinamento con l'Ufficio Stampa e della Comunicazione dell'Agenzia e di ogni misura di verifica, controllo e ottimizzazione comprese modifiche e integrazioni periodiche che si rendessero necessarie.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le proposte migliorative di cui a pag. 9 lett. h) della *Relazione Tecnica*, formulate in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, le quali verranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA* in ordine a:

- numero testate;
- tempi di consegna;
- tempistiche di assistenza tecnica;
- analisi;
- app;
- infrastrutture tecnologiche del servizio, archiviazione e hosting dei dati;
- servizi accessori e attività connesse.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente



complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di dodici (36) mesi a far data dal 31 maggio 2018 e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.


3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'*AIFA* di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro 67.200,00 (sessantasettemiladuecento/00) oltre IVA, da corrispondersi in n. 12 (dodici) ratei trimestrali posticipati, ciascuno pari a euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.

Resta fermo che tutti i servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e



ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data



di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 7464110A6B, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA



con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario*



del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni



amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dal DEC dell'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle



disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA provvederà, con separato atto, alla nomina del proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizio.

2. Il Fornitore contraente nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi il Sig. Riccardo Friguele il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore contraente.

Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il Fornitore contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei Servizi o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore contraente assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei Servizi.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'Aggiudicatario produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle



Premesse al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 15.321,60 (quindicimilatrecentoventuno/60), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a



garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 9 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'Aggiudicatario le seguenti



penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 100,00 euro per ritardo senza giustificato motivo nei tempi di trasmissione della rassegna stampa, della rassegna web, della rassegna radio-televisiva, secondo quanto previsto dal *Capitolato Tecnico*;

- 1.000,00 euro per servizi non conformi alle modalità previste dal *Capitolato Tecnico* e omessa trasmissione dell'intera rassegna stampa e web.

Nel caso si verifichi l'omessa trasmissione dell'intera rassegna stampa e web, l'evento sarà ritenuto colpa grave e gestito ex art. 11 comma 1 lett e) del presente *Contratto* per i casi di risoluzione per inadempimento,, anche valutando un maggior danno per l'AIFA.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa



contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato
potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a
decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della
medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in
cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel
presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.


8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non
regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa
qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai
fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di
interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento
di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*,
almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1,
comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni
stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente



procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.


e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.


4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..



Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;
- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo



degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti
aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti
dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi
altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli
obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo
quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di
tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di
aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* www.agenziafarmaco.gov.it,
alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di
condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento
recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice
di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA*. Ai sensi dell'art. 2, comma 3
del D.P.R. citato, l'*Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai
propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi
previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri
dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione
degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può
costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio
dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà
per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10



(dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Aggiudicatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.



In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'*AIFA* non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando Mepa citato al precedente art. 1.

Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative




relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei
Servizi oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione
del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano
copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in
possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la
massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza
nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare
l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino
a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su
quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso
illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a
diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più
rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle
norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi
venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di
compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto
dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato
nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto
della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o
riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli
obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente



Contratto, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in



possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.



5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 16 - Foro competente



1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art.

2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Aggiudicatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di *AIFA* (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);


- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 7464110A6B)

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i Servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi").

2. L'*Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello

F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____,

Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.



Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di () articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell' *Aggiudicatario*. Esso è redatto su () pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall' *Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Mario Giovanni Melazzini)

(Riccardo Friguele)

Dichiarazione dell' *Aggiudicatario* annessa al *Contratto*

Il sottoscritto Riccardo Friguele in qualità di rappresentante legale p.t. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del *Contratto*

Art. 3 – Durata del *Contratto*

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell' esecuzione del *Contratto* e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 8- Cauzione



Art. 9 – Penali

Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 14 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 16 - Foro competente

Art. 17 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente

(Riccardo Friguele)

C.F.:

Certificatore:

N. SERIE:

Codice identificativo:

Validità:



E' copia conforme all'originale
composta di n. 29 fogli.
Il presente documento è stato
firmato digitalmente in data

Roma Il 31/05/2018

IL FUNZIONARIO

Riccardo Friguele

DA AIFA IL 31/05/18
DELLA SAPIA S.p.A. IL 4/06/18